

TRACCIA RELAZIONE Frida per Convegno 28.2. a Reggio C.

AFFIDAMENTI FAMILIARI. UNO SGUARDO E UN PRIMO COMMENTO AI DATI

Gli affidi al 31.12.2020, ultimi dati disponibili¹, risultavano 12.815. Dall'analisi dei dati, al netto dei Minori stranieri non accompagnati (MSNA),

Gli affidamenti a terzi (57%) superavano di poco quelli a parenti (43%)² che presentavano importanti differenze territoriali³ e che finora sono stati poco approfonditi⁴. Sovente sono *"disposti dalla magistratura minorile senza una approfondita valutazione delle capacità educative e affettive dei parenti stessi e di quelle competenze genitoriali vicarianti che i parenti devono avere laddove la prognosi sul recupero delle competenze stesse, da parte dei genitori, non sia compatibile con i tempi di crescita del minorenne."* Il problema è particolarmente avvertito nel caso degli orfani di crimini domestici, per i quali la normativa ha previsto che si debba *"privilegiare la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra minore stesso e i parenti fino al terzo grado"*⁵

¹ I dati sono uno strumento prezioso di analisi dei fenomeni sociali e giuridici: è attraverso dati aggiornati e periodici che si acquisisce adeguata consapevolezza della realtà, con la possibilità di programmare interventi e politiche efficaci" Spiace molto constatare che i pochi dati disponibili siano anche "datati": più volte, negli ultimi anni, il Rapporto CRC ha sottolineato la necessità e l'urgenza che la rilevazione dei dati fosse realizzata con criteri uniformi in tutte le Regioni tramite il sistema S.In. Ba. (Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie), al fine di avere finalmente e sull'intero territorio nazionale dati omogenei e coordinati tra le Regioni, in grado di fornire il numero, la tipologia e le caratteristiche di tutti i ~~la~~ minorenni fuori famiglia d'origine, disponibili in tempo reale al fine di garantire certezza ed elaborare politiche pubbliche coerenti rispetto alla realtà, nel superiore interesse di tutti i soggetti di minore età presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale.

² Gli affidamenti a parenti sono stati finora poco studiati: per un approfondimento i merito si rinvia al libro, pubblicato a cura dell'Anfaa, di: Mattalia M., Giordano M., L'AFFIDAMENTO A PARENTI. OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ, 2021, che affronta anche il tema degli orfani dei femminicidi, il testo è scaricabile gratuitamente in http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/708

² <https://www.tavolonazionaleaffido.it/a/ji/files/888929/content>

³ L'affido a terzi è più elevato nel Centro-Nord ed è minimo nel Sud e nelle Isole.

⁴

⁵ v. punto 222 delle Linee di indirizzo nazionali sugli affidamenti

Si evidenziava, purtroppo, **uno squilibrio crescente tra affidi consensuali e giudiziali**, con un progressivo incremento di questi ultimi (**aumentati fra il 2019 e il 2020 dal 75% all'80%**), riconducibile al preoccupante ricorso all'affidamento come intervento "tardo-riparativo". Come sottolineato nel 13° rapporto CRC *"le evidenze scientifiche⁶ mostrano però come gli affidamenti consensuali e precoci, o affidamenti "ponte" in caso di neonati e bambini molto piccoli, abbiano un miglior esito a lungo termine, sia per il bambino che per la sua famiglia di origine, poiché hanno il vantaggio di lasciare il bambino in una situazione di pregiudizio per un tempo inferiore, oltre che consentire una maggiore collaborazione da parte dei familiari, con migliori possibilità di recupero delle capacità genitoriali e di rientro del bambino nella famiglia d'origine. Al contrario, le accoglienze tardive sono associate a maggiori problematicità, a interventi più lunghi e spesso ad un mancato rientro in famiglia di origine"*⁷ In merito alla durata degli affidamenti, è necessario segnalare che **più della metà degli affidamenti (esattamente il 61%) ha avuto una durata superiore ai 2 anni: quasi il 22% dai 2 ai 4 anni, percentuale che sfiora il 39% per le permanenze oltre i 4 anni.** Com'è intuibile questi dati sono strettamente correlati al crescente numero di affidamenti giudiziali e alla complessità della situazione personale e familiare dei minori⁸.

⁶ S. Lee, M. Jonson-Reid, B. Drake, "Foster care re-entry: Exploring the role of foster care characteristics, in-home child welfare service and cross-sector service", *Children and Youth Service Review*, 34, 9, 2012, pp. 1825-1833.

⁷ Ricchiardi, P. "Learning difficulties for out-of-home care pre-teens and teenagers: school implications, research challenges and new educational directions", in *Italian Journal of Educational Research*, 29, 2022, pp. 49-61. <https://doi.org/10.7346/sird-022022-p49>.

⁸ Diversi studi, basati sui minorenni di età superiore a 10 anni arrivati in affidamento da anni, hanno invece evidenziato come un inserimento in famiglia affidataria in età precoce e una permanenza medio lunga, quindi una stabilità in accoglienza, possa agire da fattore protettivo, e favorire, insieme alla tempestività della messa in protezione, la riuscita scolastica (I. Sinclair, N. Luke, J. Fletcher, A. O'Higgins, S. Strand, D. Berridge, J. Sebba & S. Thomas, (2020). The education of children in care and children in need: Who falls behind and when? *Child & Family social work*, 25(3), 536-547. <https://doi.org/10.1111/cfs.12719>)

Gli affidamenti dei minorenni di origine straniera (nell'87% dei casi affidi etero-familiari), riguardano una persona di minore età su cinque accolti.

Rispetto all'età dei minorenni accolti, si confermava una prevalenza di **adolescenti e preadolescenti in affidamento: 30% tra 11 e 14 anni e 28% tra 15 e 17 anni.** Questi dati ci interpellano sulla necessità di un adeguato accompagnamento verso percorsi di autonomia, da costruire tempestivamente prima del raggiungimento del diciottesimo anno di età : *" per dare loro un futuro le Istituzioni preposte si dovrebbero impegnare maggiormente, attraverso anche una riflessione critica sui percorsi assistenziali che hanno accompagnato la loro vita e sui reali ed effettivi rapporti con le famiglie di origine da cui sono stati allontanati per diversi anni "*⁹ . In questi casi è comunque necessario che gli enti locali assumano deliberazioni per proseguire l'affidamento fino al ventunesimo anno di età sulla base di un progetto specifico (vedi anche il proseguo amministrativo che può essere disposto dal Tribunale per i minorenni¹⁰), al fine di creare le condizioni per il raggiungimento di una sufficiente autonomia da parte degli affidati e consentire il loro autonomo inserimento sociale degli affidati. La prosecuzione degli affidamenti si può rendere necessaria oltre i 21 anni, quando l'affidato è portatore di handicap o gravemente malato e non è in grado di inserirsi autonomamente nella società.

GLI AFFIDAMENTI a LUNGO TERMINE

In base alle esperienze documentate gli affidamenti a lungo termine sono una realtà di cui dobbiamo prendere atto: sono i casi in cui non ricorrono gli estremi per la dichiarazione di adottabilità ma la famiglia di origine - a

⁹ Dal 12° Rapporto CRC(www.gruppocrc.net)

¹⁰ Sono procedimenti (rientranti nella tipologia generale della materia civilistica, o comunque non legata a condotte penalmente rilevanti) assunti nei confronti di adolescenti in difficoltà, Il fondamento di questi provvedimenti è l'art. 25 della legge istitutiva del Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934 sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888) anche se ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori ormai da decenni eliminati). La richiesta di un tale procedimento può essere presentata prima del compimento dei 18 anni dai Servizi Sociali, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, (anche su proposta degli affidatari), nella pratica però viene attualmente ormai utilizzato per estendere l'inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto.

volte composta da un solo genitore - non è (né prevedibilmente lo sarà) in grado di provvedere in maniera adeguata alle necessità educative e formative dei propri figli con i quali ha però legami affettivi significativi che vanno salvaguardati. E' impensabile che questi minori possano tornare a casa dopo due anni e sovente gli affidamenti si protraggono fino alla maggiore età se non oltre , come già detto prima.

LE INNOVAZIONI INTRODOTTE DALLA RIFORMA CARTABIA

Se è apprezzabile l'istituzione di un unico organo giudicante e di un unico organo requirente specializzato che superi l'attuale suddivisione di competenze, in parte sovrapponibili, tra i tribunali ordinari e quelli per i minorenni ma è assolutamente inaccettabile **l'assegnazione delle delicatissime cause minorili a un giudice monocratico (140 sedi in Italia!);** come ha denunciato la Garante nazionale per l'infanzia *"essa priva l'organo giudicante delle garanzie della collegialità e della multidisciplinarietà, necessarie per intervenire in questioni che incidono in modo profondo sulla vita dei minorenni". Pensiamo ad esempio alle decisioni sulla . responsabilità genitoriale o ai provvedimenti di allontanamento dei minori dalla loro famiglia".* *"Questi procedimenti che oggi sono trattati nei tribunali per i minorenni da quattro magistrati - due togati e due onorari - e che un domani verrebbero affidati a un solo giudice, con il rischio di disperdere competenze e specializzazioni accumulate negli anni".* Ci preoccupano anche altri aspetti : i lunghissimi tempi previsti per l'entrata in vigore della stessa riforma, lasciando in una condizione di "limbo" un settore delicatissimo che rischia di allungare i tempi delle decisioni sul loro futuro. Non dimentichiamo che il cosiddetto "giusto processo" in materia minorile è entrato in vigore nel luglio 2007, dopo sei anni dalla approvazione della l. n. 149/2001 e che ora, dopo 20 anni stiamo ancora aspettando l'operatività della Banca dati sui minori dichiarati adottabili e non adottati....Il testo approvato prevede la formazione collegiale solo per i procedimenti relativi all'accertamento dello stato di adottabilità...in base alle nostre esperienze sovente sono conseguenti a provvedimenti di limitazione o decadenza dalle capacità genitoriali....Mentre continuano a aumentare le richieste alla Associazioni di famiglie affidatarie di accoglienza di bambini che devono , a loro tutela,

essere allontanati, assistiamo a un disinvestimento e svalorizzazione dell'intero sistema .

La riforma Cartabia e i relativi decreti attuativi hanno modificato i commi 4 e 5 dell'art. 4 della l. n. 184/1983 precisando che *Il periodo "non può" superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento, il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga".*

"L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore".

Queste disposizioni comportano una grande attenzione da parte degli operatori sociali che DEVONO attivarsi almeno sei mesi prima della scadenza dei due anni per documentare il grave pregiudizio che deriverebbe al minore dalla mancata prosecuzione dell'affidamento familiare.

Ulteriori aggiornamenti sulle modifiche legislative sono contenute nelle slides allegate.

QUANDO SI CONCLUDE L'AFFIDAMENTO, COM'E' TUTELATO IL DIRITTO ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA DEI MINORI? La legge 173/2015 prevede la necessità di assicurare loro *"la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidate durante l'affidamento"* con gli affidatari anche quando egli *"fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra famiglia"*. Il legislatore ha anche valorizzato il ruolo degli affidatari introducendo l'obbligo (e non più la facoltà) - a pena di nullità del provvedimento - per i giudici minorili, di convocarli prima di decidere sul futuro dei minori da loro accolti, in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevedendo la

facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. Prevede anche che se un minore affidato viene dichiarato adottabile *"nel corso di un prolungato periodo di affidamento,"* possa essere adottato dagli affidatari se gli stessi hanno i requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 184/1983 e s.m.¹¹ .Richiamo brevemente anche il necessario ascolto del minore affidato per raccogliere i suoi vissuti, le sue emozioni e i suoi desideri...

GLI AFFIDATARI CHE RUOLO HANNO NEL PROGETTO ?

Come più volte rilevato anche dal TNA gli affidatari sono soggetti attivi che devono essere preparati, valutati e supportati dagli operatori, riconoscendo il loro ruolo nella gestione e nella conclusione nel progetto di affidamento. Contrariamente a quanto alcuni possono pensare, gli affidatari iniziano il percorso dell'affidamento con un atteggiamento fiducioso e collaborativo verso gli operatori dei Servizi Sociali: sta agli operatori stessi confermare - coi fatti - la loro credibilità e "affidabilità" nel corso dell'affidamento e nel momento, molto delicato, della sua conclusione. Le migliaia di esperienze finora realizzate, che hanno permesso a bambini di ogni età e provenienza di poter crescere in una famiglia diversa dalla loro, e comunque accogliente, solidale, per periodi di tempo più o meno lunghi, a seconda delle necessità, dimostrano che l'affidamento familiare è una risorsa preziosa, possibile e praticabile.

QUALI PROPOSTE PER IL RILANCIO DEGLI AFFIDAMENTI?

a) Vorrei brevemente premettere la necessità di attivare supporti alle famiglie di nascita, concretizzando quanto disposto dall'art. 1 della l.184/1983 e s.m. Per ragioni di tempo mi limito a richiamare le LINEE di indirizzo nazionali relative all'intervento con bambini e famiglie in

¹¹ Per un approfondimento dettagliato sul tema della continuità affettiva vi invitiamo a consultare la pagina La continuità degli affetti. Legge 173/2015 del sito Anfaa www.anfaa.it

situazione di vulnerabilità per la promozione della genitorialità positiva¹² e sul progetto PIPPI, diventato ora LIVEAS. Richiamo anche le competenze attribuite ai magistrati minorili in merito l'art.79 bis della legge n. 184/1983 e s.m. che dispone: *"Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia"*.

b)Le Linee di indirizzo nazionali sugli affidamenti

E' stato appena approvato,l'Accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali **sull'aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare e delle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali** (disponibile sul sito Anfaa).Al gruppo di lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che le ha preparate hanno partecipato Maresa Berliri e Frida Tonizzo in rappresentanza del Tavolo Nazionale Affidato (TNA).**E' un importante punto di riferimento per il rilancio degli affidamenti familiari si cui stiamo puntando tutti,**

Partendo dalle esperienze finora realizzate, riassumo brevemente le condizioni indispensabili per rilanciare gli affidamenti,

- **Prevenzione.** Una tempestiva valutazione della situazione familiare e personale del bambino e una previsione realistica dei possibili sviluppi della stessa, al fine di attivare al più presto sia gli interventi idonei nei suoi riguardi sia per supportare le famiglie attraverso interventi mirati (richiamo al riguardo il progetto P.I.P.P.I.¹³ ,
- **Promozione degli affidamenti consensuali,** realizzati dal Servizio Sociale d'intesa con la famiglia di origine e dei bambini più piccoli, che
- come anche confermato a livello scientifico e dalle nostre

¹² <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/Documents/Allegato-2-Linee-guida-sostegno-famiglie-vulnerabili-2017.pdf>

¹³ Segnalo per un approfondimento sul tema LE LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI L'INTERVENTO CON BAMBINI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI VULNERABILITÀ Promozione della genitorialità positiva, frutto di un lavoro collegiale e pluriennale, realizzato in seno a un tavolo istituzionale nazionale composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e del Gruppo scientifico dell'Università di Padova che ha avviato l'attuazione del Programma P.I.P.P.I. (mirato a prevenire l'allontanamento dei bambini e dei ragazzi) a partire dal 2011.

esperienze dirette- maggiormente risentono della carenza/privazione delle cure affettive

- **Elaborazione per ogni affidamento di uno specifico progetto** che deve essere predisposto dagli operatori del Servizio Sociale, conosciuto, condiviso da tutti i protagonisti della rete, compresi - per quanto possibile - la famiglia di origine, il minore, la famiglia affidataria
- **Sostegno.** Il sostegno degli affidatari, del minore affidato e l'accompagnamento/supporto della famiglia d'origine durante e dopo l'affidamento, condizione questa fondamentale per la riuscita del progetto, che deve essere finalizzato al massimo recupero possibile delle capacità genitoriali¹⁴.

È inutile negare che attualmente i Servizi stanno facendo a fatica anche in considerazione degli scarsi stanziamenti per la loro formazione e aggiornamento e per l'aumento degli organici, e che i ritardi e i "vuoti di intervento" incidono negativamente non solo sui bambini e le loro famiglie vulnerabili, ma anche sulle famiglie affidatarie che li accolgono. Queste difficoltà creano ulteriore discredito sull'affidamento. Anche la magistratura minorile è chiamata a un ulteriore impegno di tutela dei bambini senza lasciarsi condizionare dalle rivendicazioni di quei genitori che considerano i figli un loro possesso/proprietà, ma sono in grado di provvedere loro: va spezzata la catena!

Non nascondo al riguardo le preoccupazioni, non solo nostre, sulle negative conseguenze che sta avendo e avrà in futuro l'attuazione della riforma Cartabia sull'intero sistema giudiziario minorile¹⁵

Salvaguardando i principi ispiratori della normativa vigente, è necessario prima di tutto qualificare il sistema dei Servizi istituzionali di tutela minorile, e di sostegno alle famiglie di origine e affidatarie assicurando

¹⁵ Per una lettura critica si rinvia all'articolo LA RIFORMA CARTABIA, GLI EFFETTI SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI E FAMIGLIE - Joelle Long in Prospettive: I nostri diritti sanitari e sociali, n. 220,

congrui investimenti sia in termini di risorse e organici ,accompagnando percorsi di integrazione e di rete tra i diversi soggetti, coinvolgendo anche Enti del Terzo Settore presenti sul territorio .

QUALE RUOLO POSSONO SVOLGERE LE ASSOCIAZIONI? L'Anfaa insieme alle associazioni e Reti di famiglie affidatarie aderenti al Tavolo Nazionale Affidato (www.tavolonazionaleaffido.it) sta assumendo iniziative dirette, in questo complesso e difficile contesto, per il rilancio degli affidamenti. Una di queste è la proposta di istituzione a livello legislativo, di una **GIORNATA NAZIONALE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE**, che vorremmo fosse proposta e approvata dal Parlamento come segno/riconoscimento concreto e tangibile di tutto il buono costruito nel corso degli anni da migliaia di famiglie affidatarie: alle loro testimonianze si sono aggiunte negli ultimi anni quelle dei bambini e dei ragazzi a suo tempo accolti che, diventati adulti, stanno affrontando la vita con serenità e impegno e che ci confermano che - se ognuno fa la sua parte - si può crescere con due famiglie; né va dimenticato l'apporto che i figli "fatti in casa" o adottati hanno saputo e sapranno dare in queste scelte quotidiane di accoglienza e condivisione.

Come ribadito nel documento presentato dal TNA al Convegno nazionale del 4/5/2023 svoltosi alla Camera dei Deputati e organizzato dal Tavolo Nazionale Affidato in occasione del quarantesimo anniversario della approvazione della Legge 184/1983,¹⁶ *"Le famiglie affidatarie vanno preparate, "accudite" e accompagnate; vanno considerate come risorsa in un rapporto di collaborazione per realizzare un percorso partecipato. Da queste esperienze di vita vissuta nasce l'azione di ADVOCACY delle Associazioni e delle Reti di famiglie affidatarie nei confronti delle Istituzioni per migliorare e rendere sostenibile l'accoglienza e per garantire il benessere della famiglia e dei/le bambini/e e ragazzi/e accolti/e".*

OGGI SIAMO QUI PER QUESTO!

LE ADOZIONI : GLI ULTIMI DATI DISPONIBILI

¹⁶A questo link sono disponibili la videoregistrazione e i testi delle relazioni e delle slides disponibili:
<https://www.tavolonazionaleaffido.it/2023/5/4/convegno-a-roma>

In base agli ultimi dati disponibili, aggiornati al 31.12.2021 sono state 1072 le dichiarazioni di adottabilità (di cui 173 riguardanti minori non riconosciuti), 667 gli affidamenti preadottivi e 866 le sentenze di adozione ; le adozioni in casi particolari sono state 621 di cui 247 ex art 44, lettera d) (pronunciate cioè *"quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo"*). Le domande di disponibilità all'adozione nazionale presentate nello stesso anno sono state 7970, cui vanno aggiunte 2020 per l'idoneità all'adozione di minori stranieri¹⁷.

Non sono censite altre notizie sui minori (età, motivazioni della sentenza di adottabilità, condizioni psicofisiche, fratrie, gli anni trascorsi dall'adottabilità stessa) a differenza di quelle riguardanti le adozioni internazionali, fornite dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Questo impedisce di avere una conoscenza dettagliata delle situazioni di questi minori e dei loro bisogni.

È anche restata senza risposta la raccomandazione, reiterata al Ministro della Giustizia nei precedenti Rapporti del Gruppo CRC, affinché fornisse notizie sui minori dichiarati adottabili e non adottati e fossero assunte iniziative specifiche da parte del Ministero stesso e delle altre Istituzioni competenti (ad es. Regioni, Enti locali, Tribunali per i minorenni, tutori e curatori dei minori, etc) per dare loro una famiglia. .Nè è operativa la Banca Dati dei minori adottabili e dei coniugi "aspiranti all'adozione nazionale e internazionale" prevista dall' art. 40 comma 2, Legge 149/2001, una banca dati ad oggi ancora inesistente e che doveva essere operativa dal dicembre 2001!

Inoltre non sono state attivate sul territorio nazionale (ad eccezione della Regione Piemonte) le forme di sostegno alle adozioni di minori ultradodicienni o con disabilità, espressamente previste dall'art. 6, comma

¹⁷ In base alle relazioni elaborate periodicamente dalla CAI le adozioni internazionali realizzate nel 2023 sono state 478 (erano 565 nel 2022 e 563 nel 2021)

8 della legge n. 184/1983 e s.m, ma purtroppo condizionate, in base allo stesso articolo, dalla disponibilità dei bilanci dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.

ADOZIONE PIENA, APERTA E "MITE"

La sentenza n. 183/2023 della Corte Costituzionale ha respinto le eccezioni di costituzionalità che aveva sollevato la Corte di Cassazione sull'art. 27 della L.n. 184/1983 afferma che *"con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvo i divieti matrimoniali"*.

In breve, con una sentenza interpretativa, la Corte Costituzionale ha affermato l'esclusività dell'adozione "piena" quando sussiste lo stato di adottabilità del minore, ritenendo possibile, in casi eccezionali, che il giudice accerti che *"la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socioaffettive con componenti della famiglia di origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio"*.

Vediamo ora le conseguenze...

Le adozioni aperte si possono fare. Con il termine adozioni "aperte" ci riferiamo a quelle "piene" che producono l'effetto indicato dall'articolo 27 della legge n. 184 del 1983, ossia, adozioni a seguito delle quali i minori diventano figli degli adottati (al riguardo si richiama quanto disposto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 Art. 1 (Disposizioni in materia di filiazione) che all'art. 1 ha precisato che *"la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo"*

Le adozioni aperte non sono tuttavia una novità :il tribunale per i minorenni di Roma nel 1988 si era già pronunciato in merito, poi negli anni 2000 ci sono state alcune sentenze dei tribunali per i minorenni di Bologna, di Milano e poi anche in anni più recenti, **prima, anche se non numerose, le**

adozioni aperte si facevano, ma con orientamenti diversificati secondo ciascun tribunale e secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali contrarie alla fattibilità di queste adozioni. La legge n. 173/2015 , già citata, ha modificato positivamente la legge n. 184/1983 già citata ha previsto la possibilità che un minore affidato, se dichiarato adottabile, possa, essere adottato dagli affidatari aventi i requisiti previsti dall'art. 6 della l. n.184/1983 .

LE ADOZIONI APERTE SI POSSONO FARE SOLO IN CASI ECCEZIONALI. .La Corte Costituzionale in più punti della sentenza , sostiene che la **presunzione - nell'interesse dei minori adottati - è che ci sia una rottura dei rapporti con la famiglia d'origine:** essi sono stati dichiarati in stato di adottabilità in quanto è stata accertata la sua *"situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio"*..Le adozioni piene, che producono l'inserimento del bambino all'interno della famiglia adottiva come figlio, nella maggioranza dei casi, richiedono nell'interesse dei minori non solo la rottura dei rapporti giuridici, ma anche di quelli di fatto; **questo è importante sottolinearlo , ancora una volta e viene sostenuto espressamente nella sentenza.**

3) La sentenza fa un cenno alle **adozioni miti**; qualche volta si fa confusione fra adozioni aperte e miti, ma è bene distinguere i piani. L'adozione "mite" è un'altra tipologia di adozione, regolata dall'articolo 44 lettera d) della legge n.184, che comporta il mantenimento dei **rapporti giuridici** del minore adottato con la famiglia d'origine; accanto al mantenimento dei rapporti giuridici, di solito, c'è il mantenimento anche di quelli di fatto. Questo dato sembra essere smentito da quanto riportato dalla professoressa Cassiba nell'ultimo numero n. 2/2023 di MINORI GIUSTIZIA

L'articolo 44 lettera d) prevede che il minore che si trovi in una situazione di *"constatata impossibilità di affidamento preadottivo"*! può essere adottato con questa tipologia di adozione, che nel 1983 era concepita dal

legislatore come adozione di carattere sussidiario e residuale _ a partire dal TITOLO IV Dell'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI rispetto al modello principale di protezione dei bambini privi o privati della famiglia d'origine; nel tempo, la giurisprudenza della Corte di cassazione, in ragione anche di un'evoluzione della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani, ha reinterpretato l'articolo 44 lettera d) come adozione "mite": ha ammesso l'utilizzo di queste adozioni in una varietà di situazioni dove, a suo giudizio, c'era necessità di mantenere i rapporti con i genitori d'origine. **Attenzione però a non confondere l'adozione mite con l'adozione aperta, che invece determina la rottura dei rapporti giuridici e l'eventuale mantenimento dei rapporti di fatto¹⁸.**

Dopo l'approvazione di questa sentenza anche l'Anfaa ha avviato un confronto interno , che ha portato a alcune preoccupate conclusioni (v. documento allegato) , da cui riprendo alcune parti .

Per fare uscire i minori dalla condizione di limbo cui si fa riferimento nel titolo, noi associazioni, possiamo evidenziare i problemi, proporre possibili soluzioni, richiamare le Istituzioni ai loro compiti...ma non possiamo sostituirci...

¹⁸ **A conferma di questo legame ricordo ancora che** a seguito dell'approvazione Legge 10 dicembre 2012, n. 219 "Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 è stato approvato l'art. 1, comma 9 che prevede quanto segue

Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 è aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli). - Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione». Quindi anche gli adottati ex art. 44 , lettera d) NON sono tenuti agli alimenti nei confronti dei genitori di origine SOLO NEI CASI in cui e' stato decretata la DECADENZA DELLA RESPONSABILITÀ' GENITORIALE .Segnaliamo che in questo testo viene ancora utilizzato il termine "potestà" poi sostituito con quello di "responsabilità" con il DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154 (in G.U. n. 5 del 8 gennaio 2014 - in vigore dal 7 febbraio 2014) - Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Richiamo in maniera forte e chiara le competenze e le responsabilità troppe volte disattese, come ampiamente denunciato da Mario Nasone nella sua introduzione, anche dalla Regione Calabria degli Enti locali, dei Servizi sanitari e della magistratura minorile .

Richiamiamo ancora , oltre quanto già proposto

- l' importanza della segnalazione tempestiva e aggiornata dei minori in situazione compromesse ai procuratori della Repubblica presso il TM, da parte non solo degli operatori sociali e sanitari ma anche degli insegnanti !e di quanti vivono a stretto contatto con i bambini, con una particolare attenzione ai più piccoli ed indifesi...SEGNALARE PER TUTELARE
- la necessità, una volta messi in protezione i minori in comunità, che essi non vengano dimenticati, monitorando le situazioni, adempiendo alle competenze di vigilanza e controllo, anche attraverso Protocolli operativi interistituzionali, con la partecipazione attiva delle associazioni in cui vengano dettagliati i rispettivi ruoli.

LE ISTITUZIONI DEVONO TENER CONTO DEI TEMPI DEI BAMBINI (NON VICEVERSA!). La condizione di LIMBO del titolo di questo Convegno è negativa !

